



**REGIONE CAMPANIA**  
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO  
[www.aslavellino.it](http://www.aslavellino.it)

# **Manuale operativo per la gestione delle emergenze epidemiche, non epidemiche e di quelle connesse alla sicurezza alimentare**

Seconda stesura – aggiornamento ai sensi dell’Intesa Stato Regione 61/CSR del 8 Aprile 2020 e del DD Regionale n296  
del 14.09.2020



## INDICE

1. Scopi
2. Campo di applicazione
3. Documenti di riferimento
4. Definizioni
5. Responsabilità
6. Criteri generali per la gestione delle emergenze l'attivazione del piano d'emergenza e la rete delle Unità di Crisi
  - 6.1. Il livello nazionale (Unità di crisi nazionale –UCN)
  - 6.2. Il livello regionale (Unità di Crisi Regionale- UCREVSA)
  - 6.3. Unità di Crisi Locale (U.C.L)
  - 6.4. I laboratori coinvolti nell'emergenza a livello regionale
7. Emergenze connesse direttamente alla sicurezza alimentare
  - 7.1 Definizioni
  - 7.2 Organizzazione della risposta nelle emergenze in sicurezza alimentare
8. Emergenze Non Epidemiche determinate da incidenti rilevanti
  - 8.1. Contaminazione chimica da incidenti maggiori
  - 8.2. Contaminazione radiologica e nucleare da incidenti maggiori
9. *Emergenze Non Epidemiche determinate da disastri naturali*
10. *Emergenze epidemiche*
  - 10.1. *Individuazione precoce*
  - 10.2. *Reazione rapida*
  - 10.3. *Organizzazione della risposta*
11. *La comunicazione nelle emergenze*

## ALLEGATI

- Allegato 1: Classificazione Eventi  
Allegato 2: Gestione dei Campi d'accoglienza nelle Emergenze
  - a. Linee d'Indirizzo per la Sicurezza Alimentare e Nutrizionale per le Cucine da Campo
  - b. Gestione delle malattie trasmesse con gli alimenti (MTA)
  - c. Gestione degli organismi nocivi
- Allegato 3: Rischio Idraulico  
Allegato 4: Rischio Incendio  
Allegato 5: Gestione degli animali d'affezione nelle Emergenze  
Allegato 6: Gestione dei SOA nelle Emergenze non Epidemiche





## Presentazione

Il presente Manuale Operativo è frutto di un lavoro sinergico vivamente auspicato dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - Unità Operativa Dirigenziale di Sanità Pubblica che ha visto la partecipazione di vari attori della Sanità Pubblica regionale e che ha coinvolto i Centri di Riferimento Regionale CERVENE, CRIUV; CRIPAT E CRESAN.

La stesura del Manuale è frutto delle risultanze del Tavolo Tecnico voluto dal Dr. Paolo Sarnelli, i cui lavori sono stati condotti e coordinati da Renato Pinto\*. L'elaborazione di specifici argomenti sono stati trattati da Guido Rosato\*, Francesca Lanzillo\*, Gabriella Coppola\*, Anna Romano\*, Raffaele Bove\*\*, di Giovanna Fierro\*\*, Giuseppe Pezone\*\*\*, Luigi Esposito, \*\*\*\*\* Francescoantonio D'Orilia\*\*, Pasquale Raia\*\*\*\*\*

- \* Regione Campania - U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria
- \*\* CERVENE - Centro di Riferimento Regionale Emergenze non Epidemiche
- \*\*\* CRIPAT - Centro di riferimento regionale per la sicurezza della ristorazione pubblica e collettiva
- \*\*\*\* CRIUV - Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria
- \*\*\*\*\* Università di Napoli- Dipartimento di Medicina Veterinaria

### **1. Scopo**

Garantire un approccio integrato tra il sistema di risposta alle emergenze in sicurezza alimentare, emergenze epidemiche, non epidemiche ed il sistema di risposta alle emergenze in protezione civile.

### **2. Campo di applicazione**

- Emergenze connesse direttamente alla sicurezza alimentare
- Emergenze non epidemiche connesse direttamente a fenomeni straordinari quali disastri naturali e/o ambientali
- Emergenze epidemiche in Sanità Pubblica Veterinaria

### **3. Normativa e Documenti di riferimento**

- Decreto Legislativo n. 1 del 02.01.2018 di istituzione del Codice della Protezione civile.
- Circolare n. 11 del 18/03/1992 sulle attività di emergenza dei Servizi Veterinari.
- Linee Guida per le azioni veterinarie nelle emergenze non epidemiche.
- Decreto 13/02/2001 sui criteri di massima per organizzazione dei soccorsi nelle catastrofi.

- DGRC N. 495 del 25/03/2004 e s.m.i. (DGRC 1707/2009) che costituisce l'unità di crisi regionale per maxiemergenze dovute a eventi NBCR (bioterrorismo) o ad eventi naturali od antropici.
- Regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare.
- Decisione di Esecuzione della Commissione 2019/300 del 19 febbraio 2019, che abroga la decisione n. 2004/478/CE ed istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, a norma dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002.
- Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 che disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della Protezione Civile.
- Intesa dell'8 aprile 2020, Rep. Atti n. 61/CSR, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell'articolo 115 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dell'articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2019/300, di approvazione del nuovo «Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi».
- Intesa n. 61/CSR/2020 che stabilisce la collaborazione delle Regioni con l'Unità di Crisi Nazionale per la formazione del personale sanitario, la programmazione e la realizzazione di simulazioni ed esercitazioni sulla gestione delle emergenze relative a tossinfezioni e zoonosi a trasmissione alimentare ed alla gestione delle emergenze epidemiche, ambientali e terroristiche.
- DGRC n. n. 307 del 23.06.2020 di Recepimento Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'adozione del "Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi".
- D.D. n. 296 del 14/09/2020 di adeguamento della composizione dell'Unità di Crisi Regionale (UCREVSA) e delle Unità di Crisi Locali (UUCCLL)- Intesa Stato Regioni n. 61/CSR dell'8 aprile 2020.
- Delibera di Giunta n. 1292/2007 di istituzione presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno dell'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA).
- Delibera di Giunta n. 1940/2009 di istituzione del Centro di Riferimento Regionale Igiene Urbana Veterinaria (C.R.I.U.V.).
- Delibera di Giunta n. 97/2017 di istituzione del Centro di riferimento regionale per la Sicurezza della ristorazione pubblica e collettiva e delle produzioni agroalimentari tradizionali (CRIPAT).
- Delibera di Giunta n. 114 del 07/03/2017 di istituzione del Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le Emergenze non Epidemiche (CERVENE).



- Delibera di Giunta n. 234 del 04.06.2019 di approvazione del Protocollo d'Intesa per il proseguimento delle attività, nell'ambito del CREMOPAR, del Centro di Riferimento Regionale per le Malattie infettive e parassitarie degli Animali domestici (C.Re.San.).
- Intesa Stato Regioni e Province Autonome n. 127/CSR del 6 agosto 2020 di approvazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 (PNP).

#### **4. Definizioni**

- **UCREVSA:** Unità di Crisi Regionale per il Coordinamento delle Emergenze Veterinarie Epidemiche, non Epidemiche e per quelle relative alla Sicurezza Alimentare di cui al D.D. 296 del 14.09.2020.
- **UCL -Unità di Crisi Locali:** attive in ciascuna delle 7 Aziende Sanitarie Locali della Campania, vengono attivate per la gestione delle Emergenze Veterinarie Epidemiche, non Epidemiche e per quelle relative alla Sicurezza Alimentare a livello territoriale.
- **Sicurezza alimentare:** tutte le attività previste in materia di sicurezza degli alimenti e mangimi, di benessere animale, di sanità animale e sanità vegetale.
- **Emergenza in sicurezza alimentare:** presenza di un grave rischio per la salute umana, per la salute animale o per l'ambiente, che richiede l'applicazione di misure urgenti previste dal piano di sicurezza alimentare in quanto non gestibile con le misure vigenti.
- **Crisi in sicurezza alimentare:** generata nella maggior parte dei casi da emergenze in sicurezza alimentare non risolte che creano situazioni di allarmismo nell'opinione pubblica e il crollo del comparto coinvolto.
- **Emergenza epidemica:** Situazione imprevista di natura sanitaria con elevato potenziale danno agli animali, alle persone e al sistema economico, da affrontare con tempestività e misure straordinarie.
- **Emergenza non epidemica:** Situazione imprevista connesse direttamente a fenomeni straordinari quali disastri naturali e/o ambientali.
- **Emergenza di protezione civile:** qualsiasi evento naturale, tecnologico, conflittuale o sociale che comporta l'attivazione dei servizi veterinari nell'ambito della funzione F2 a livello comunale, provinciale o regionale.
- **Funzione F 2:** funzione di supporto Assistenza sanitaria e veterinaria.
- **CERVENE:** Centro di riferimento regionale per le Emergenze Epidemiche.
- **CRIUV:** Centro di riferimento regionale per l'igiene urbana veterinaria.
- **CRESAN:** Centro di riferimento regionale per la sanità animale.
- **CRIPAT:** Centro di riferimento regionale per la sicurezza della ristorazione pubblica e collettiva e delle produzioni agroalimentari tradizionali.

## **5. Responsabilità**

- **Emergenze in sicurezza alimentare:** la gestione delle attività veterinarie nelle emergenze in sicurezza alimentare coinvolge l'Unità di Crisi Regionale di cui al D.D. 296 del 14.09.2020 e le Unità di Crisi Locale (UCL) di cui al D.D. 296 del 14.09.2020, nonché le risorse umane e strumentali di tutte le aree funzionali del Servizio Veterinario dell'ASL e dei SIAN.
- **Emergenze in protezione civile:** la gestione delle attività nelle emergenze in protezione civile coinvolge l'Unità di crisi regionale, l'Unità di crisi locale di cui al D.D. n. 101 del 13/11/2008, nonché le risorse umane e strumentali di tutte le aree funzionali del Servizio Veterinario dell'ASL e dei Servizi SIAN e Igiene Pubblica.
- **Emergenza epidemica:** la gestione delle attività veterinarie nelle emergenze epidemiche coinvolge l'Unità di Crisi Regionale le Unità di Crisi Locale di cui al D.D. 296 del 14.09.2020 e le risorse umane e strumentali di tutte le aree funzionali del Servizio Veterinario dell'ASL e dei Centri di Riferimento Regionale.
- **Emergenza non epidemica:** la gestione delle attività veterinarie nelle emergenze non epidemiche coinvolge l'Unità di Crisi Regionale le Unità di Crisi Locale di cui al D.D. 296 del 14.09.2020 e le risorse umane e strumentali di tutte le aree funzionali del Servizio Veterinario dell'ASL e dei Centri di Riferimento Regionale.

## **6 Criteri generali per la gestione delle emergenze l'attivazione del piano d'emergenza e la rete delle Unità di Crisi**

L'Intesa dell'8 aprile 2020, Rep. Atti n. 61/CSR, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha definito il nuovo Piano in attuazione dell'art. 115 del Regolamento (UE) n. 2017/625 e dell'articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2019/300 del 19 febbraio 2019. E' necessario un approccio graduale alle diverse tipologie di situazioni da trattare come "crisi", anche per quanto riguarda i criteri di individuazione e di classificazione e le procedure da attuare in base alla gravità e alla portata dell'incidente in termini di effetti sulla **salute pubblica**. E' contemplata l'attivazione di una rete di unità di crisi che, all'occorrenza, possa essere chiamata ad agire sia dal livello comunitario e/o centrale (Ministero della Salute) sia, a seguito di segnalazione, dal livello territoriale (locale). Non tutte le situazioni comunque richiedono necessariamente l'istituzione di un'unità di crisi, ma possono beneficiare di un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione.

La gradualità dell'approccio a circostanze da considerare come "crisi" dovrà prendere in considerazione diversi criteri, come la percezione da parte dei consumatori e la sensibilità politica al riguardo, in particolare quando la fonte è ancora incerta, l'eventuale carattere intenzionale dell'incidente (ad esempio



bioterrorismo o effetto collaterale di una frode) e la volontà di creare una crisi (ad esempio bioterrorismo), come pure il ripetersi di incidenti già avvenuti in precedenza per la mancanza di interventi sufficienti. Indipendentemente dall'ambito territoriale interessato (nazionale, regionale e/o locale) ci si può trovare di fronte a due tipi di condizioni:

a) **situazioni che richiedono un "coordinamento rafforzato":**

- tra le diverse autorità a livello territoriale e regionale nonché tra l'autorità competente nazionale e la Commissione europea;
- tra i sistemi di allarme ed informazione ed i laboratori per condividere le informazioni;
- tra i punti di contatto nazionali per il sistema di Allarme Rapido e di Reazione (SARR, istituito ai sensi della decisione 1082/2013/UE per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero) ed il sistema di Allarme Rapido per gli Alimenti e Mangimi (RASFF).

b) **situazioni che richiedono l'istituzione di un'unità di crisi** che riunisca la Commissione, gli Stati membri interessati e le pertinenti agenzie dell'Unione.

**Il coordinamento rafforzato** è richiesto in presenza di un impatto elevato sulla salute o un disaccordo tra gli Stati membri sui provvedimenti da adottare o per difficoltà nell'individuare la fonte del rischio e qualora:

- sia stato individuato in due o più Stati membri un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica ed esista una correlazione epidemiologica (es. casi e/o decessi in più Stati membri) e/o una correlazione sul piano della rintracciabilità (alimenti potenzialmente pericolosi distribuiti in più Stati Membri);
- il pericolo rilevato possa avere un grave impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno.

**L'istituzione di un'unità di crisi è richiesta qualora:**

- sia stato individuato in due o più Stati membri un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica che comporti una situazione particolarmente sensibile sul piano politico, della percezione o dell'immagine;
- ci si trovi in presenza di un grave rischio per la salute umana, in particolare qualora si sia verificato, o si possa prevedere, un numero elevato di decessi, oppure un ripetersi di incidenti che comporti un grave rischio per la salute umana oppure in presenza di sospetti o indicazioni di terrorismo biologico o chimico o di forte contaminazione radioattiva.

Le Unità di crisi sono appositamente istituite a livello centrale, regionale e locale.

Analogamente a quanto previsto a livello comunitario, anche a livello nazionale e regionale vale quanto segue:

**il criterio** per determinare, almeno in una prima fase, se la situazione richieda o meno l'attivazione del piano di emergenza, deve essere *l'impossibilità* di gestire il rischio attraverso le procedure del sistema di allarme

rapido per gli alimenti e i mangimi nazionale e /o comunitario (RASFF), di cui all'Intesa Stato Regioni del 13 novembre 2008 "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano" o mediante le azioni previste dagli artt. 53 e 54 del Reg. CE 178/2002.

Tale evenienza potrebbe configurarsi per il verificarsi di uno o più dei fattori elencati:

1. fonte/origine del rischio sconosciuta;
2. perdita della tracciabilità/impossibilità di rintracciare e/o richiamare il prodotto (alimento, mangime, materiale a contatto) implicante un rischio serio, diretto o indiretto, per la salute umana;
3. diffusione del pericolo incontrollabile;
4. rischi emergenti;
5. elevato impatto sull'opinione pubblica;
6. attivazione/collaborazione con altre unità di crisi (Stati Membri, altri Enti e/o Ministeri coinvolti nella risposta alle emergenze);
7. in seguito a eventi di cui all'art 2, comma 1, lettera c della legge 225 del 24 febbraio 1992: calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari e che potenzialmente possono coinvolgere/coinvogliono la sicurezza degli alimenti e/o dei mangimi.

#### **6. 1. Il livello nazionale (Unità di crisi nazionale –UCN)**

L'UCN è ubicata presso il Segretariato Generale del Ministero della Salute. Il Segretario Generale, o suo delegato, è il **Coordinatore nazionale delle crisi**, figura trasversale alle diverse direzioni generali ministeriali che fanno parte dell'Unità (DGISAN, DGPREV, DGSAF, DGCOREI) e punto di contatto unico per assicurare uno scambio di informazioni efficace tra tutte le parti coinvolte, l'efficienza del processo decisionale e degli interventi attuati. Il Coordinatore di crisi nazionale predispone ed attua una strategia di comunicazione coordinata e trasparente nei confronti di tutti i portatori di interesse

Il Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale è componente dell'Unità di Crisi Nazionale.

I laboratori coinvolti nel piano di emergenza sono quelli:

- dell'Istituto Superiore di Sanità
- degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente competenti
- delle Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente (Arpac)

Nel Piano di emergenza può essere coinvolto ogni altro laboratorio (anche clinico) che, in caso di necessità, è opportuno interessare.

#### **6. 2. Il livello regionale (Unità di Crisi Regionale- UCREVSA)**

La Regione Campania ha recepito, con la DGRC n. 307 del 23/06/2020, l'**Intesa Stato Regioni dell'8 aprile 2020 (Rep. Atti n.61/CSR)** relativa al "Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi" ed



ha incaricato il Polo Integrato per le prestazioni sanitarie di alta complessità in materia di Sicurezza alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria della formazione del personale sanitario sulla gestione delle emergenze, coinvolgendo i Centri di riferimento regionali per le materie di propria competenza; la Direzione Generale per la Tutela della salute, il Coordinamento del Sistema sanitario regionale e le AA.SS.LL., a loro volta, assicurano l'aggiornamento costante delle unità di crisi regionale e territoriali.

Successivamente, con **Decreto Dirigenziale n. 296 del 14.09.2020**, è stata adeguata la composizione dell'UCREVSA e delle UU.CC.LL. a quanto stabilito dall'Intesa n. 61/CSR dell'8 aprile 2020, integrando le competenze delle Unità di crisi regionale e locali con quelle relative alla gestione delle Emergenze non Epidemiche.

Quindi la rete delle Unità di crisi regionale (UCREVSA e UU.CC.LL.) interviene, per gli aspetti di propria competenza, anche nelle emergenze determinate da disastri naturali e/o incidenti rilevanti in cui viene coinvolta la Protezione Civile (ossia emergenze non legate in primo luogo ad aspetti di sicurezza alimentare o epidemiche).

#### *L'Unità di Crisi Regionale (UCR-UCREVSA)*

Così costituita:

- a) Dirigente della UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Campania, col ruolo di Coordinatore;
- b) Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno o suo delegato;
- c) Direttore dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Campania (ARPAC) o suo delegato;
- d) Comandante Regionale Carabinieri – NAS o suo sostituto;
- e) Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Campania;
- f) Responsabili dei Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN);
- g) Responsabili dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP);
- h) Responsabili dei Servizi di Igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA);
- i) Responsabili dei Servizi di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ);
- j) Responsabili dei Servizi di Sanità Animale (SSA);
- k) Responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario (OERV);
- l) Responsabile Osservatorio Regionale Sicurezza Alimentare (ORSA);
- m) Direttore Tecnico del Centro di Riferimento Regionale per la Sanità Animale (C.Re.S.An.);
- n) Direttore Tecnico del Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le Emergenze non epidemiche (CeRVEnE);
- o) Direttore Tecnico della sede operativa dell'ASL Napoli 1 del Centro di Riferimento Regionale per la Ristorazione Collettiva ed i prodotti Tradizionale (CRIPAT);
- p) Direttore Tecnico del Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV).

L'UCR è fisicamente ubicata presso la UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Campania.

L'UCR-UCREVSA ha il compito di svolgere le seguenti funzioni:

- coordinare e verificare le attività espletate sul territorio;
- raccogliere ed assicurare l'invio tempestivo per via informatizzata dei dati e delle informazioni inerenti all'emergenza;
- promuovere l'organizzazione di corsi di formazione e di addestramento per il personale impegnato nella gestione delle crisi in alimenti e mangimi, avvalendosi della collaborazione del Polo Integrato per le prestazioni sanitarie di alta complessità in materia di sicurezza alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria, con il coinvolgimento dei Centri di riferimento regionali in relazione alle materie di rispettiva competenza;
- raccogliere ed aggiornare l'organigramma delle UCL (ed i punti di contatto) del suo territorio e trasmettere tali informazioni all'Unità di Crisi Nazionale (almeno una volta all'anno e segnatamente in caso di variazioni), comprese quelle riguardanti i punti di contatto dei laboratori coinvolti, e la composizione dell'UCR;
- garantire la cooperazione con l'Unità di Crisi Nazionale;
- raccordarsi e collaborare con i soggetti coinvolti nell'emergenza oltre che con le seguenti unità di crisi: Unità di crisi di altre Regioni e delle Province Autonome, Unità di crisi locali (UCL) delle AA.SS.LL. della Campania.

### **6. 3. Unità di Crisi Locale (U.C.L)**

Così costituita:

- a) Direttore Sanitario (Responsabile della Unità di Crisi) o suo delegato;
- b) Direttore del Dipartimento di Prevenzione;
- c) Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN);
- d) Responsabile dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP);
- e) Responsabile del Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA);
- f) Responsabile del Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ);
- g) Responsabili del Servizio di Sanità Animale (SSA);
- h) Referente locale del Centro di Riferimento Regionale per la Sanità Animale (C.Re.S.An.);
- i) Referente locale del Centro di Riferimento Regionale Emergenze Veterinarie non Epidemiche (Ce.R.V E.n.E.);
- j) Referente locale del Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV);
- k) Referente locale del Centro di Riferimento Regionale per la Ristorazione Collettiva e per i Prodotti



Tradizionali (C.Ri.P.A.T.).

L'UCL, ove ritenuto necessario, può coinvolgere altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione oltre che altri soggetti pubblici e privati.

L'UCL è ubicata presso la sede del Dipartimento di Prevenzione, con ufficio chiaramente identificato e che può coincidere con quello del sistema di allerta degli alimenti e dei mangimi. L'ufficio deve essere attrezzato con telefono con linea dedicata, che può essere anche quella dell'allerta, cellulare, fotocopiatrice, hardware fissi e/o portatili in rete, stampante, scanner e quanto altro sia ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività.

Dal punto di vista gestionale l'UCL dovrà avere accesso ai database degli OSA e degli OSM (GISA), agli elenchi delle unità di crisi regionali e delle province autonome, di quelle locali (Campania), dell'unità di crisi centrale, delle forze pubbliche ed ogni altro elenco di persone o strutture utili. Va assicurato anche il supporto tecnico-amministrativo (segreteria).

Ogni Unità di Crisi Locale (UCL) deve essere permanentemente disponibile e prontamente attivabile, anche attraverso il servizio di pronta disponibilità.

L'UCL ha il compito di svolgere le seguenti funzioni:

- aggiornare il Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
- aggiornare il Piano delle emergenze epidemiche;
- aggiornare il Piano delle emergenze non epidemiche;
- attuare tutte le misure indicate dalle strategie operative individuate a livello nazionale, regionale e/o locale;
- adoperarsi per assicurare, in caso di necessità, la rapida attuazione delle misure di ritiro o richiamo stabilite, con eventuale sequestro e/o distruzione delle partite;
- fornire all'UCREVS della Regione Campania e, se del caso, agli altri soggetti coinvolti nella risposta all'emergenza, tutti i dati inerenti al debito informativo richiesto nella gestione dell'emergenza.

E' adempimento del Coordinatore dell'Unità di Crisi Locale tenere costantemente aggiornato, anche nel sistema informatico regionale GISA, i contatti dei componenti della stessa U.C.L..

Il Coordinatore dell'UCL, inoltre, per tutta la durata dell'emergenza, assume la responsabilità della gestione delle risorse di tutti i Servizi dipartimentali interessati.

**6. 4. I laboratori coinvolti nell'emergenza a livello regionale sono:**

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

- Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Campania (ARPAC)
- Laboratori di riferimento regionali per le malattie a trasmissione alimentare verificatesi nei casi umani.

I laboratori sono tenuti a comunicare i propri punti di contatto, una volta all'anno ed ogni volta che intervenga una variazione, all'UCN e all'UCREVSA.

## **7 Emergenze connesse direttamente alla sicurezza alimentare**

Qualsiasi evento che causi una compromissione della salubrità degli alimenti e dei mangimi, con presenza di un grave rischio per la salute umana, per la salute animale o per l'ambiente tale da richiedere l'applicazione di misure urgenti previste dal piano di sicurezza alimentare in quanto non gestibile con le misure vigenti, determina situazioni di emergenza/crisi in sicurezza alimentare. *L'evento può anche essere rappresentato da una delle emergenze sanitarie da affrontare a seguito di interventi catastrofici.*

L'intesa Stato Regioni dell'8 Aprile 2020 (Rep. Atti n.61/CSR), concernente l'adozione del "Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi", dedica una grande attenzione alla preparazione alle crisi oltre che alla loro gestione.

Il piano della sicurezza alimentare deve basarsi su un *approccio preventivo* stabilendo le procedure pratiche di preparazione e di coordinamento in caso di crisi, in modo da garantire una risposta rapida ed efficace. E' fondamentale definire il livello di gestione degli eventi, al fine di stabilire se per il loro superamento è sufficiente l'applicazione delle misure di allarme ed urgenti conformemente all'articolo 50 (RASFF) o 53 e 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002 o se è necessario invece un coordinamento rafforzato o l'attivazione delle Unità di crisi.

### **7.1. Definizioni**

Ai fini dell'Intesa Rep. Atti n.61/CSR si applicano le seguenti definizioni:

**Condizione di gestione normale o ordinaria:** situazione in cui, per gli alimenti o mangimi aventi origine nell'Unione europea o importati da un Paese terzo, risultando soddisfatte le disposizioni della legislazione alimentare, non vi è evidenza di rischi per la salute umana, animale o per l'ambiente. Tale condizione può essere interrotta nel momento in cui si manifesta un incidente riguardante la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

**Incidente:** evento avverso che implica l'individuazione di un pericolo biologico, chimico o fisico negli alimenti, nei mangimi o nell'uomo che potrebbe comportare o indicare un possibile rischio per la salute pubblica in caso di esposizione allo stesso pericolo di più di una persona, o una situazione in cui il



numero di casi nell'uomo o di rilevamenti di un pericolo sia superiore al numero prevedibile, in cui l'origine dei casi abbia una correlazione, o una correlazione probabile, con gli stessi alimenti o mangimi.

**Situazione di emergenza:** evento critico avverso per il quale sia manifesto che alimenti o mangimi aventi origine nell'Unione europea o importati da un Paese terzo possono comportare un rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo/gli Stato membro/Stati membri interessato/i. La situazione di emergenza si differenzia dall'incidente non solo per la gravità del rischio ma piuttosto per la tipologia di interventi/strumenti operativi e le correlate risorse che si rende necessario mettere in campo, che in questo caso assumono carattere transfrontaliero. Trattasi di eventi che non possono essere affrontati utilizzando risorse e procedure quotidiane e richiedono che il processo decisionale e l'allocazione delle risorse siano disposti a un livello più alto convocando il pertinente gruppo di gestione e di coordinamento. Comportano sempre un certo grado di preoccupazione espresso dal pubblico e dagli organi di comunicazione.

**Situazione di crisi:** evento critico avverso che implica un rischio grave/serio-diretto o indiretto- per la salute umana percepito o divulgato come tale che si diffonde o potrebbe diffondersi attraverso una parte considerevole della catena alimentare ed assume ampiezza notevole per più stati membri e/o Paesi terzi. Implica fattori critici a un livello tale da portare la Commissione europea a ritenere che la gestione del rischio in questione, derivante da prodotti alimentari o mangimi, sarà di tale complessità da impedirne l'adeguata gestione tramite le disposizioni esistenti.

**Focolaio di tossinfezione alimentare:** un'incidenza, osservata in determinate circostanze, di due o più casi di persone colpite dalla stessa malattia e/o infezione, oppure la situazione in cui il numero di casi di malattia osservato sia superiore al numero prevedibile e i casi abbiano una correlazione, o una correlazione probabile, con la stessa fonte alimentare.

**Coordinatore di crisi nazionale:** il Segretario Generale del Ministero della salute, o il suo supplente, che agisce come punto di contatto unico per assicurare uno scambio di informazioni efficace tra tutte le parti coinvolte nel coordinamento del Piano nazionale o del Piano generale della Commissione europea nonché l'efficienza del processo decisionale e degli interventi attuati, nell'ambito di competenza della propria organizzazione.

## **7.2. Organizzazione della risposta nella gestione delle emergenze in sicurezza alimentare.**

**7.2.1 Segnalazione iniziale ed attivazione delle comunicazioni:** può provenire da diverse fonti ufficiali tra cui il sistema di allarme rapido della Commissione europea per alimenti e mangimi (RASFF), dal Ministero

della Salute che assicura il coordinamento tra i punti di contatto nazionale per il RASFF e per il sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) al fine di raccogliere notizie per individuare eventuali eventi avversi. Gli OSA e gli OSM hanno l'obbligo di informare le Autorità Competenti sugli eventuali eventi avversi e critici occorsi nelle proprie attività, in ottemperanza alla specifica normativa che li riguarda.

Inoltre, le segnalazioni possono provenire dalle forze dell'ordine, dai cittadini, ecc.

L'Autorità competente o i punti di contatto dell'UCR o dell'UCL, in relazione alle segnalazioni ricevute e ad un possibile scenario di "emergenza", attiva/attivano le comunicazioni interne trasmettendo le informazioni alle rispettive UCR/UCL.

### **7.2.2. Valutazione dello specifico evento:**

E' fondamentale definire il livello di gestione degli eventi, al fine di stabilire se per il loro superamento è sufficiente l'applicazione delle misure di allarme ed urgenti conformemente all'articolo 50 (RASFF) o 53 e 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002 o se è necessario invece un coordinamento rafforzato o l'attivazione delle Unità di crisi.

Il processo di valutazione rapida del rischio consente di prendere in considerazione fattori rilevanti per determinare la natura degli eventi e la loro classificazione. Il quadro che ne emerge va aggiornato di continuo sulla base di ulteriori informazioni che si renderanno disponibili.

Gli indicatori da considerare sono:

- a) effetti sulla salute
- b) rischio per l'integrità della catena alimentare
- c) numero e categorie dei consumatori coinvolti
- d) quantitativi dei prodotti coinvolti e livelli di distribuzione
- e) livello di preoccupazione
- f) rischio percepito dagli organi di comunicazione
- g) tracciabilità e ritiro dei prodotti
- h) tipologia di evento avverso (noto o sconosciuto).

*La valutazione rapida del rischio*, da non confondere con la valutazione del rischio (risk assessment) di cui al Reg. CE 178/2002 che prevede quattro fasi incompatibili con i tempi dell'emergenza, è coordinata dall'autorità competente interessata e può richiedere il contributo di esperti interni al Ministero della salute e di esperti afferenti alle istituzioni scientifiche di riferimento (es. ISS, in conformità con l'Intesa n. 201/CSR 8.11,2018), che possono esprimere pareri scientifici.

Gli elementi utili alla classificazione degli eventi sono comunque riportati ed associati nello schema presente in appendice 1 dell'Intesa CSR n.61/2020, allegato al presente manuale (Allegato 1). Lo schema ha l'obiettivo



di indirizzare le autorità competenti verso il possibile ricorso al coordinamento rafforzato o all' attivazione delle Unità di crisi ai vari livelli.

### **7.2.3. Attivazione unità di crisi a livello regionale/locale su segnalazione in entrata.**

Viene attivato il Piano Regionale/Locale sulla base di segnalazione Nazionale/Comunitaria. Il responsabile dell'Unità di Crisi Regionale convoca la riunione dell'UCREVSA il prima possibile e comunque non oltre le 24 ore ed informa immediatamente le Unità di Crisi Locale coinvolte.

### **7.2.4. Attivazione unità di crisi a livello regionale/locale su segnalazione in uscita.**

L'autorità sanitaria locale che rilevi il verificarsi di una situazione rientrante nel campo delle "emergenze" per la sicurezza alimentare e i mangimi deve provvedere ad attivare il sistema di allerta e ad informare il punto di contatto dell'unità di crisi locale.

L'Unità di Crisi Locale, valutata la situazione, decide se la problematica può essere gestita mediante l'attivazione del sistema di allarme rapido per gli alimenti o i mangimi o mediante il piano di emergenza. In quest'ultimo caso entro le 24 h procede ad avvisare il punto di contatto dell'Unità di Crisi Regionale (UCREVSA).

Il responsabile dell'Unità di Crisi Regionale, valutata la situazione, stabilisce se procedere con la sola applicazione degli artt. 50, 53 e 54 del Regolamento 178/2002, ovvero avvisare il Coordinatore della crisi nazionale, attivando nel contempo le altre Unità di Crisi Locale della Campania.

Il piano di emergenza, comunque, può procedere anche conseguentemente all'attivazione del sistema di allarme rapido nazionale o comunitario, qualora le procedure previste da quest'ultimo non siano ritenute sufficienti per la gestione del pericolo.

Le comunicazioni fra le persone coinvolte dovranno avvenire sempre attraverso posta elettronica e telefono cellulare.

Ai fini della corretta e tempestiva attività di comunicazione è necessario che venga effettuata una chiara individuazione **dei punti di contatto** delle UCR/UCL e dei laboratori.

Gli organigrammi delle UCL saranno trasmessi dall'UCREVSA, insieme al proprio, all'UCN ed aggiornati una volta all'anno ed ogni volta che si renda necessario.

L'elenco dei punti di contatto nazionale, regionali e dei laboratori è reperibile sul portale internet del Ministero della Salute al seguente indirizzo:

<http://WWW.salute.gov.it/portale/temi/p26.isp?lingua=italiano&id=1150&area=sicurezzaAlimentare&menu=sistema>.

### **7.2.5. Termine della crisi e valutazione post- crisi**

L'Unità di Crisi Nazionale o Regionale, nei rispettivi ambiti di competenza, qualora ritenga che il rischio sia ormai sotto controllo, può dichiarare terminata la crisi/emergenza.

Nel momento in cui viene dichiarata terminata la crisi/emergenza, la notifica di chiusura verrà comunicata mediante le medesime procedure e gli stessi contatti utilizzati per l'attivazione.

Al termine della crisi il Coordinatore di ciascuna unità assegnerà ad un componente del team l'incarico di revisionare dati, azioni, tempistica e comunicazioni che andranno riportate in un resoconto finale, utile ad evidenziare eventuali criticità emerse.

Il Coordinatore di crisi nazionale, in particolare, avvia un'attività di valutazione del rischio (risk assessment) a posteriori svolta dal Comitato per la sicurezza alimentare (CNSA)- Sezione per la sicurezza alimentare, con particolare riguardo alla situazione nazionale, prendendo in considerazione i dati emersi e correlati alla gestione della crisi.

Sarà oggetto di valutazione anche l'attività di comunicazione del rischio svolta dal Ministero della Salute in collaborazione con il CNSA- Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori.

Gli esiti delle verifiche post crisi nelle tre componenti (valutazione del rischio, procedure e comunicazione) vengono trasmessi ed illustrati ai componenti dell'Unità di crisi nazionale, regionale e locale, in particolare quelle coinvolte, per mettere in risalto eventuali opportunità di miglioramento con riferimento sia alle procedure operative che agli strumenti utilizzati nella gestione delle crisi.

## **8. Emergenze Non Epidemiche determinate da incidenti rilevanti**

### **8.1. Contaminazione chimica da incidenti maggiori**

Tale tipologia di rischio si prefigura con il rilascio incontrollato di sostanze pericolose, in misura tale da produrre conseguenze dirette o indirette sulla popolazione e sull'ambiente.

Le sostanze pericolose sono quei composti chimici che provocano effetti sull'organismo umano se inalati, ingeriti o assorbiti (**sostanze tossiche**) oppure che possono liberare un gran quantitativo di energia termica (**infiammabili**) e barica (**esplosivi**). Le loro caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, e tossicologiche comportano classificazioni diverse nelle categorie di pericolo mentre le sostanze e i preparati pericolosi che determinano gli incidenti rilevanti sono indicati nel D. Lvo. 334/99 e s.m. e i..

I principali scenari incidentali che possono comportare inquinamento da sostanze chimiche sono i seguenti:

- incidenti in impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del Decreto Legislativo 334/1999 e s.m.i;
- incidenti connessi al trasporto marittimo di idrocarburi o altre sostanze chimiche, con sversamento in mare e possibile inquinamento costiero;
- Incidenti connessi al trasporto di merci pericolose.

L'incidente rilevante può essere definito come "un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento industriale e che dia



*luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose".*

Gli eventi incidentali che si originano all'interno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, possono essere classificati in base agli effetti dovuti ai rilasci di energia (incendi, esplosioni) e di materia (nube e rilascio tossico).

In tutti questi casi possono esserci conseguenze dirette anche per gli animali, siano essi da compagnia o produttori di alimenti, nonché per gli alimenti che questi ultimi ingeriscono e che possono risultare un rischio per il consumatore di prodotti primari o di alimenti derivati dai prodotti primari.

Al fine di fronteggiare l'accadimento incidentale il D.Lvo.334/99 prevede che siano predisposti per gli stabilimenti a rischio dei piani d'emergenza interni ed esterni, funzionali sia a fronteggiare l'evento sia a ridurre e a mitigare le conseguenze dello stesso.

Si ha quindi:

#### **PIANO D'EMERGENZA INTERNA (PEI)**

È predisposto dal gestore dello stabilimento per fronteggiare l'incidente rilevante all'interno degli impianti in base a procedure di attivazione di squadre interne d'emergenza e con il concorso dei VV.F. Il gestore ha l'obbligo di informare le autorità competenti dell'evento in atto.

#### **PIANO D'EMERGENZA ESTERNA (PEE)**

È predisposto dal Prefetto per organizzare la risposta di protezione civile ad una emergenza di natura chimica industriale i cui effetti impattano sul territorio esterno allo stabilimento. È volto a mitigare e ridurre i danni dell'evento in base a procedure codificate e organizza gli interventi dei soggetti coinvolti all'attuazione del PEE. Stabilisce inoltre i messaggi di emergenza da far eseguire ai sistemi di allarme affinché la popolazione possa assumere le adeguate norme comportamentali, preventivamente illustrate e descritte dal Comune attraverso la distribuzione di una forma leggibile della Scheda informativa.

Le misure per la salvaguardia della sicurezza alimentare e salute animale in caso di contaminazione chimica da incidente rilevante, e la relativa organizzazione, si devono integrare con quanto previsto nella pianificazione di emergenza esterna.

### **8.2. Contaminazione radiologica e nucleare da incidenti maggiori**

La contaminazione radioattiva dell'ambiente diretta o indiretta, cioè tramite la ricaduta degli agenti radioattivi (fall out), rappresenta un grave problema di ordine sanitario con gravi conseguenze a breve e lungo termine.

L'inquinamento, infatti, determina la persistenza dei diversi radioisotopi nelle catene biologiche ed alimentari, che tramite processi di concentrazione e/o accumulo in alcune sostanze destinate all'alimentazione animale e umana, possono creare particolari situazioni di rischio.

L'ingestione di alimenti contaminati risulta tra le vie di esposizione più significative per l'uomo (in prevalenza da C-14, Cs-137, Sr-90) insieme all'irradiazione esterna.

La dispersione di radioisotopi nell'ambiente, in seguito a molteplici cause sia di origine naturale che antropica, può portare a situazioni incidentali o generare casi di esposizione della popolazione a dosi da irraggiamento esterno (contatto) e da irraggiamento interno (ingestione e inalazione) aggiuntive a quelle medie naturali, anche per lunghi periodi.

Esistono numerose e complesse vie attraverso le quali ciascuno dei radionuclidi può ritornare all'uomo, cioè attraverso i cicli ambiente-vegetali-uomo oppure ambiente-animali-uomo.

La contaminazione radioattiva può essere conseguente alle seguenti situazioni:

**a) Incidenti in installazioni nucleari**

- reattori nucleari per la produzione di energia;
- impianti di produzione di radioisotopi;
- reattori di navi a propulsione nucleare;

**b) Mancato controllo di fonti radioattive**

- sostanze usate in radioterapia;
- sostanze radioattive utilizzate nell'industria;
- incidenti stradali;
- perdite durante lo stoccaggio.

**c) Rilascio deliberato di sostanze radioattive.**

I radioisotopi di più comune utilizzo e di maggiore interesse ai fini della sicurezza alimentare sono i seguenti:

- I-131  $\beta$  e  $\gamma$  emittente, tempo di dimezzamento 8 giorni; si deposita sui vegetali e viene trasferito nel latte;
- Cs – 134,  $\beta$  e  $\gamma$  emittente, tempo di dimezzamento oltre 2 anni;
- Cs-137  $\beta$  e  $\gamma$  emittente, tempo di dimezzamento 30 anni; nel suolo viene fissato e diviene indisponibile; viene assorbito dall'apparato fogliare; si distribuisce in modo omogeneo negli organismi vegetali e animali;
- Sr-90  $\beta$  emittente, tempo di dimezzamento 29 anni; si trasferisce sui vegetali per deposizione o per assorbimento dal suolo attraverso l'apparato radicale; si trasferisce nella dieta umana in particolare con alimenti ricchi di calcio.



La legislazione italiana non fissa dei livelli dosimetrici di intervento per l'introduzione di eventuali contromisure quali restrizioni sulla produzione e sul consumo di alimenti contaminati, tuttavia l'Unione Europea ha emanato diversi Regolamenti che fissano i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari (CCE 1989a; CCE 1989b) e per gli alimenti animali (CCE 1990), che possono essere immessi sul mercato a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica, ai fini della protezione della popolazione.

Le contromisure possibili da intraprendere in caso di contaminazione radioattiva diffusa dovrebbero tener conto della gravità del fenomeno di inquinamento, dell'estensione degli ecosistemi e dei gruppi a rischio interessati, dei piani di campionamento e delle tecniche di analisi, della misura dei danni ed effetti in base a distanza dal luogo dell'incidente, condizioni di trasporto e/o rilascio della radioattività.

Nella risposta agli eventi di natura radiologica, tali da comportare un'emergenza di carattere nazionale, il **coordinamento operativo** è assunto dal Dipartimento della Protezione Civile presso il quale si riunisce il **Comitato Operativo** della Protezione Civile, per garantire la direzione unitaria degli interventi. Al tavolo del Comitato Operativo può essere chiamato un rappresentante del *Ministero della Salute* in qualità di coordinamento del Servizio Sanitario Nazionale.

Il Dipartimento della protezione Civile si avvale della **Commissione Nazionale Grandi Rischi** e del **CEVaD** (Centro Elaborazione e Valutazione Dati - istituito presso l'ISPRA) quali organi tecnico-consultivi.

Il CEVaD ha i seguenti compiti:

- valutare la situazione incidentale in atto e la sua possibile evoluzione;
- valutare l'andamento nel tempo e nello spazio dei livelli di radioattività nell'ambiente;
- stimare il presumibile impatto dell'evento incidentale sulla popolazione e sull'ambiente.

Il CEVaD fornisce inoltre, alle autorità preposte alla diffusione dell'informazione alla popolazione, gli elementi radiometrici che caratterizzano la situazione in atto.

Il Centro viene attivato da ISPRA su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile per ogni situazione che comporti l'attivazione del Piano. Il suo intervento può inoltre essere richiesto dal prefetto nelle situazioni che comportino l'attuazione dei piani locali di emergenza esterna.

Il CEVaD ha sede presso ISPRA ed è costituito da esperti designati rispettivamente da:

- ISPRA, con funzioni di coordinamento;
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

- INAIL;
- Istituto Superiore di Sanità (ISS);
- Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.

Possono essere chiamati a partecipare alle attività del CEVaD sia esperti di radioprotezione designati dalle Regioni eventualmente interessate, sia esperti designati di altri Enti o Istituti le cui competenze siano ritenute utili per lo specifico problema in esame.

Tutti i centri e le reti di rilevamento devono inviare al CEVaD i risultati delle misure radiometriche effettuate nel corso dell'emergenza. Inoltre, sulla base della situazione venutasi a creare in seguito all'evento incidentale, possono essere indicate dal Centro particolari modalità operative delle reti e mezzi mobili di rilevamento disponibili sul territorio nazionale. Al riguardo, il CEVaD ha elaborato i requisiti operativi necessari per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, fornendo le linee guida per l'esecuzione delle attività di caratterizzazione radiologica dell'ambiente, affinché costituiscano un riferimento tecnico per ciascun Laboratorio per individuare quelle che sono le proprie modalità operative ottimali.

Le indicazioni formulate dal Centro sono rese prescrittive da parte del Dipartimento della Protezione Civile nei confronti delle reti di sorveglianza regionali e delle reti di sorveglianza nazionale.

Il Ministero della Salute per quanto riguarda la sicurezza alimentare, sulla base di quanto prescritto, può decidere di attivare il Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi dei mangimi, al fine di coordinare e applicare in maniera più uniforme sul territorio le misure da attuare.

Contestualmente, anche tramite il supporto scientifico della rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali che effettuano analisi per la ricerca di radionuclidi, il Ministero può disporre controlli sugli alimenti e i mangimi, sul territorio e tramite i propri uffici periferici alle frontiere, al fine di adottare ulteriori misure a tutela della salute pubblica.

I dati e i provvedimenti derivanti dai controlli sul territorio e all'importazione, così come quelli eventualmente forniti dalla Commissione Europea tramite il sistema di allarme europeo RASFF, sono trasmessi dal rappresentante del *Ministero della Salute, Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la Nutrizione*, al Comitato Operativo.



## 9 *Emergenze Non Epidemiche determinate da disastri naturali*

Buona parte del territorio regionale è esposto a diverse tipologie di rischio di origine naturale. Anche se i disastri naturali non necessariamente inducono un incremento del rischio sanitario connesso alla produzione, lavorazione e distribuzione di alimenti, tale rischio si può concretizzare in relazione alle caratteristiche del territorio interessato.

Inoltre, rappresenta un obiettivo importante per l'Autorità Competente favorire il superamento dell'emergenza contribuendo, per quanto di competenza, ad assicurare la "continuità operativa" degli stabilimenti coinvolti in zone colpite da disastri naturali. La ripresa delle attività rappresenta sicuramente un punto fondamentale di rinascita, anche economica, del territorio che si riflette direttamente sullo stato di salute della popolazione inteso nel senso più ampio del termine.

I principali rischi naturali presenti in Campania, che possono avere dei riflessi sulla Sicurezza Alimentare e sulla Sanità Pubblica, sono:

- rischio sismico;
- rischio vulcanico;
- rischio idraulico;
- rischio idrogeologico;
- rischio incendi boschivi e d'interfaccia;

In Regione Campania, ha elaborato specifiche procedure per la gestione del rischio idraulico e per la gestione del rischio incendi il rischio riportate, rispettivamente, nell'Allegato 3 e nell'Allegato 4 del presente Manuale.

**Le principali criticità** che si possono verificare, in seguito a disastri naturali sono le seguenti:

- danneggiamento o contaminazione della rete di erogazione dell'acqua potabile;
- esondazione di corpi idrici con contaminazione chimica o biologica di aree ad uso agricolo;
- interruzione della catena del freddo causata da problemi connessi all'erogazione di energia elettrica;
- danneggiamento o contaminazione di strutture dove sono stoccati alimenti o prodotti agro-zootecnici;
- contaminazione dei pascoli, dell'acqua e delle colture vegetali con ceneri o altro materiale vulcanico;
- criticità nella catena logistica di trasporto e distribuzione di alimenti;
- benessere animale;
- smaltimento carcasse animali morti;
- gestione campi accoglienza;

- igiene pubblica e sanità pubblica veterinaria;
- eutanasia animali;
- trasporto animali vivi;
- continuità produttiva.

I disastri naturali possono causare eventi secondari di tipo tecnologico (es. incidente chimico-industriale indotto da evento sismico), con conseguente diffusione di contaminanti chimici che possono interessare la filiera agroalimentare.

La predisposizione di aree di accoglienza o di altre soluzioni abitative d'emergenza per l'assistenza alla popolazione coinvolta nell'evento può comportare la necessità di organizzare i servizi sanitari locali per assicurare, tra l'altro, gli standard di qualità e sicurezza alimentare.

In particolare, si può rendere necessario l'allestimento di cucine da campo o l'organizzazione di servizi di catering nelle aree di accoglienza.

Rispetto a queste soluzioni, i servizi di sanità pubblica devono assicurare la vigilanza sulle strutture e la formazione degli operatori addetti, che non sono sempre professionisti della ristorazione.

**Le principali azioni** delle unità di crisi (UCREVSA – UUCCLL) saranno quelle di:

- valutare la disponibilità delle risorse, in termini di mezzi, luoghi e persone, per effettuare gli interventi necessari e concordare con il responsabile della Funzione Sanità e del livello dell'unità di crisi superiore la gestione degli eventuali aiuti/supporti
- assicurare il collegamento con la Funzione Sanità del centro di coordinamento dei soccorsi e mettersi in comunicazione con il punto di contatto dell'unità di crisi del livello superiore;
- valutare gli eventuali danni agli impianti di produzione, lavorazione, trasformazione, sezionamento di alimenti così come ai centri di stoccaggio e di distribuzione, nonché ai supermercati;
- verificare l'idoneità al consumo umano degli alimenti e procedere alla eventuale distruzione e smaltimento;
- valutare gli eventuali danni agli allevamenti
- verificare la presenza di animali morti e provvedere allo smaltimento
- verificare la presenza di animali vivi che necessitano di assistenza o eutanasia
- Provvedere all'eventuale allontanamento degli animali.

Contestualmente i responsabili delle unità di crisi (UCREVSA – UUCCLL) attivata concorrerà a pianificare, nell'ambito del coordinamento di protezione civile e d'intesa con il responsabile della Funzione Sanità, la

strutturazione e la gestione delle **mense nelle aree d'accoglienza**, in modo tale da garantire adeguati livelli di sicurezza alimentare e di igiene pubblica.

A tal fine quindi è indispensabile che, sempre di concerto con il responsabile della Funzione Sanità, l'unità di crisi attivata gestisca tutti gli aspetti concernenti:

- il controllo delle mense collettive allestite nell'ambito di aree di accoglienza o altre strutture di assistenza alla popolazione colpita da calamità naturali;
- la formazione del personale volontario non professionista nelle mense;
- la valutazione dell'idoneità al consumo di alimenti eventualmente/potenzialmente coinvolti;
- la prevenzione e la sorveglianza delle tossinfezioni alimentari;
- le macellazioni d'urgenza;
- il controllo della contaminazione dell'acqua potabile destinata alla produzione di alimenti;
- l'idoneità dello stoccaggio, deposito, trasporto e distribuzione degli alimenti;
- lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e delle derrate alimentari non idonee al consumo umano;
- il controllo dei roditori ed artropodi infestanti;
- il coordinamento del personale volontario professionista, appartenente ad altre Regioni o alle strutture operative, che concorre alle attività di prevenzione nell'ambito della gestione dell'emergenza;
- gestione degli animali da compagnia nei campi.

In Regione Campania la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria, con il supporto tecnico del Centro di Riferimento Regionale per le Emergenze non Epidemiche (CERVENE) e del Centro di riferimento regionale per la sicurezza della ristorazione pubblica e collettiva e delle produzioni agroalimentari tradizionali (CRIPAT), ha predisposto procedure per la gestione delle aree di accoglienza attivate in caso di eventi emergenziali non epidemici riportate nell'Allegato 2 al presente Manuale.

Altri due aspetti precipui legati ad eventi emergenziali causati da disastri naturali o, comunque, da fattori non epidemici, sono la gestione degli animali da compagnia e la gestione dei sottoprodotti di origine animale (SOA) che sono trattati rispettivamente negli Allegati 4 e 5 del Manuale a cui si rimanda.



## 10. Emergenze epidemiche

La predisposizione di piani di preparazione e risposta alle emergenze delle malattie animali e dei relativi manuali operativi devono essere considerati come la chiave per la disposizione di una precoce ed efficace azione a fronte di una situazione di emergenza.

È importante e necessario stabilire le misure ed i provvedimenti da eseguire nella fase di emergenza, in corso di focolai ed eventuali emergenze, e **la linea di comando gerarchica**, allo scopo di ripristinare lo stato di indennità, proteggere l'ambiente e limitare l'impatto economico.

I **poteri legali** per fronteggiare un'emergenza legata all'insorgenza di focolai di alcune malattie animali, di cui al presente Piano, risiedono nella normativa successivamente descritta.

Riferimenti alle principali norme generali che regolano la gestione di un'emergenza.

- Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 Luglio 1934, n. 1265.
- D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320: Regolamento di Polizia Veterinaria.
- Decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202 recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
- D.M. 7 marzo 2008 Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi.
- Legge 2 giugno 1988, n. 218 Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.
- D.M. 20 luglio 1989, n. 298 Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.
- Reg. (CE) n. 349/2005 della Commissione del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio.
- O.M. 6 ottobre 1984: Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea.
- Decisione di esecuzione 2012/737/UE della Commissione del 27 novembre 2012.
- Nota Ministero SIMAN prot. 13691 del 24 luglio 2009.
- Legge 23 gennaio 1968, n. 34: Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche.
- Reg. (CE) n. 1099/2009 del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

- Reg. (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002.
- Reg. (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.

A tali norme vanno aggiunte quelle specifiche per alcune malattie:

- D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 54 – Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana.
- D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 55 – Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.
- Decisione della Commissione 2002/106/CE del 1 febbraio 2002 – Manuale diagnostico PSC.
- Decisione della Commissione 2003/422/CE del 26 maggio 2003 – Manuale diagnostico PSA.
- D.Lgs. 18 settembre 2006, n. 274 Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.
- D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 225.- Attuazione della Direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della lingua blu degli ovini.
- D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.
- D.P.R. 17 maggio 1996, n. 361 Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina.
- D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9 Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
- D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148 Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura ed ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici ed alle misure di lotta contro tali malattie.
- Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (PNA) 2020-2025.



- Piano Regionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n. 396 del 22.10.2019 e consultabile sul sito dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario al link di seguito riportato: <http://www.oevcampania.it/index.php/category/west-nile-disease/normativa-west-nile/>.
- MANUALE OPERATIVO Pesti suini classica ed africana – rev- 2 gennaio 2020.
- MANUALE OPERATIVO “Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici” rev. 16/07/2020.
- Piano di Sorveglianza e Prevenzione della Peste Suina Africana in Regione Campania approvato con Delibera di Giunta n. 255 del 26.05.2002 e consultabile sul sito dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario al link di seguito riportato: <http://www.oevcampania.it/index.php/category/peste-suina-africana/normativa-psa/>.

Infine, devono essere tenute in considerazione le norme contenute nel “Terrestrial Animal Health Code” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE).

Le due componenti fondamentali per la preparazione e la risposta ad una emergenza causata da una malattia animale sono lo sviluppo delle seguenti capacità:

- individuazione precoce degli agenti
- reazione rapida agli eventi.

### **10.1. Individuazione precoce**

L'individuazione precoce consente di identificare rapidamente l'introduzione, o l'improvviso aumento dell'incidenza, di una malattia animale, che ha il potenziale di sviluppo di proporzioni epidemiche e/o di provocare gravi conseguenze socio-economiche o di salute pubblica e salute animale. Comprende tutte le attività, principalmente basate sulla sorveglianza epidemiologica e l'analisi del rischio delle malattie, che determinano un aumento dell'attenzione e della conoscenza della distribuzione e del comportamento dei focolai di malattia e di infezione, permettendo di prevedere l'origine e l'evoluzione di una malattia, nonché il monitoraggio dell'efficacia delle campagne di lotta.

### **10.2. Reazione rapida**

Per rapida reazione s'intende l'effettuazione senza ritardo delle attività di controllo necessarie al contenimento di un focolaio e, quindi, all'eliminazione della malattia o infezione nel più breve tempo possibile e nel modo economicamente più efficiente, o almeno di tornare allo status quo e fornire evidenza scientifica e oggettiva che uno di questi obiettivi è stato raggiunto.

### **10.3. Organizzazione della risposta**



La gestione delle attività veterinarie nelle emergenze epidemiche coinvolge:

- "Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali", che si articola in:
  - a) Direzione strategica;
  - b) Comitato tecnico-scientifico;
  - c) Direzione operativa;
  - d) Unità Centrale di crisi.
- Regione
- AA.SS.LL.
- Sindaci dei Comuni
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e Centro di Referenza Nazionale sull'igiene e le tecnologie dell'allevamento e delle produzioni bufaline
- Centri di Referenza Nazionali:
  - o Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, programmazione, informazione e l'analisi del rischio (COVEPI), presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
  - o Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche degli animali (CESME), presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
  - o Centro di referenza nazionale per l'afta epizootica e le malattie vescicolari (CERVES), presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna
  - o Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus (CEREP), presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche
  - o Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria e la Malattia di Newcastle, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale per le Venezie
  - o Centro di referenza nazionale per encefalopatie spongiformi trasmissibili (CEA), presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale per il Piemonte, la Liguria e la Val d'Aosta
  - o Centro di referenza nazionale per le malattie degli equini (CERME) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana
  - o Centro di referenza nazionale per l'ittiopatologia, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
  - o Centro di referenza nazionale per il benessere animale presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna
- Centri di Riferimento Regionali:
  - o CRIUV
  - o CRESAN
- Ministero dell'Interno e Questure
- Ministero della Difesa e Comandi Carabinieri

- Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.

Il Ministero della Salute, attraverso il Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, ha la responsabilità di:

- o stabilire le strategie di lotta contro alcune malattie animali;
- o adottare a livello nazionale tutte le misure sanitarie necessarie per contenere e prevenire la diffusione di alcune malattie animali;
- o coordinare sul territorio nazionale tutte le attività di sorveglianza e controllo di alcune malattie animali.

In fase d'emergenza il Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, collabora con l'Unità Centrale di Crisi e con le Unità di Crisi Regionali e Locali.

### **Unità di crisi regionale (UCREVSA)**

Sul territorio della Regione Campania è operativa l'Unità di Crisi Regionale (UCREVSA); in ciascuna delle AA.SS.LL. della Campania è attiva l'Unità di Crisi Locale (U.C.L.)

Il Responsabile dell'UCREVSA è il titolare della competente struttura regionale UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria.

Il Responsabile dell'UCL stabilisce le attività previste sul territorio in ottemperanza delle direttive dell'Unità di Crisi Centrale.

Il Responsabile dell'UCREVSA allerta le UU.CC.LL.

**L'UCREVSA in fase ordinaria** provvede a:

- individuare le risorse umane necessarie alla funzionalità operativa della unità stessa. Il personale individuato deve essere particolarmente esperto della malattia in causa;
- costituire un nucleo costantemente attivo ed in grado di intervenire in caso di malattie epidemiche, preparato ad attuare gli interventi necessari per il controllo e l'eradicazione delle malattie;
- approvvigionare l'equipaggiamento necessario alla gestione delle attività di emergenza;
- predisporre le procedure amministrative ed economiche necessarie alla gestione delle attività connesse al controllo ed alla eradicazione della malattia.

**L'UCREVSA in fase di emergenza** provvede a:

- coordinare l'azione delle unità di crisi locali (UU.CC.LL.) anche fornendo indirizzi operativi, nonché supporti organizzativi e tecnico-scientifici;
- raccogliere ed analizzare i dati delle indagini epidemiologiche effettuate dalle unità di crisi locali;

- coordinare l'applicazione da parte delle unità di crisi locali di tutte le misure di controllo previste dalle normative specifiche;
- definire le zone di restrizione (zone di protezione e zone di sorveglianza) qualora l'estensione dell'emergenza riguardi territori appartenenti a più comuni;
- fornire alle unità di crisi locali, in accordo con le norme nazionali ed i Manuali operativi, direttive tecniche ed organizzative al fine di assicurare una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni in materia di:
  - o regolamentazione e/o limitazione della movimentazione degli animali e relative modalità di controllo sui trasporti degli stessi;
  - o regolamentazione della macellazione degli animali di allevamenti situati nelle zone di protezione ed attuazione di misure di sorveglianza sul funzionamento dei macelli esistenti in tali zone;
  - o modalità di espletamento dei controlli sanitari negli allevamenti situati nelle zone di protezione e di sorveglianza;
  - o modalità per la raccolta dei prodotti e il rifornimento di alimenti zootecnici nell'ambito delle zone di protezione e di sorveglianza;
  - o regolamentazione e/o limitazione nelle zone di protezione e di sorveglianza della caccia, dell'addestramento cani e di ogni altra attività potenzialmente rischiosa ai fini della difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;
  - o modalità di esecuzione delle vaccinazioni di emergenza;
  - o funzionamento di mercati, fiere e concentramento di animali;
  - o corretto smaltimento degli animali morti e delle deiezioni;
  - o verificare, anche mediante interventi sul territorio, la corretta applicazione delle misure di profilassi e Polizia Veterinaria adottate sul territorio stesso;
  - o garantire il flusso delle informazioni e dei dati a livello nazionale, interregionale e locale;
  - o tenere i rapporti con Enti ed Organismi regionali.

### **Unità di crisi locale (UCL)**

E' fisicamente localizzata presso la sede delle ASL.

Al momento della segnalazione del **sospetto**, il sopralluogo in azienda è eseguito da veterinari dell'ASL che si avvalgono di personale Veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

In **fase ordinaria** è compito del Dipartimento di Prevenzione e dei Servizi Veterinari della ASL:

- individuare le risorse umane necessarie alla funzionalità operativa della Unità di crisi locale emergenze epidemiche. Il personale relativo deve essere adeguatamente formato;



- disporre di un nucleo costantemente attivo e preparato ad intervenire in caso di malattie epidemiche, pronto a realizzare gli interventi necessari per il controllo e l'eradicazione delle malattie;
- acquisire l'equipaggiamento necessario alla gestione delle attività di emergenza;
- predisporre le procedure amministrative ed economiche per la gestione delle attività connesse ad una eventuale emergenza epidemica;
- attuare, in cooperazione con il servizio veterinario regionale, le convenzioni necessarie ad effettuare le operazioni di distruzione delle carcasse e dei materiali.

**L' Unità di crisi locale in fase di emergenza:**

- interviene in caso di sospetto focolaio/focolaio di malattia;
- applica nell'azienda infetta le misure previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria e dalla legislazione vigente in materia;
- coordina l'attuazione operativa delle disposizioni e delle direttive impartite dall'unità di crisi regionale;
- dispone e prepara le ordinanze sindacali per l'abbattimento degli animali, la distruzione delle relative carcasse e del materiale contaminato;
- predispone le operazioni di disinfezione e risanamento, affidandone la direzione operativa alla squadra incaricata dell'intervento nel focolaio;
- definisce, in collaborazione con l'UCREE, i territori delle zone da sottoporre a restrizione (zona di protezione e zona di sorveglianza);
- istituisce e coordina i rapporti di collaborazione con le forze dell'ordine ed eventuali altre istituzioni nell'ambito delle operazioni di controllo nelle zone di protezione e di sorveglianza;
- provvede a reperire e coordinare le risorse necessarie, ad integrazione di quelle disponibili, per l'espletamento di interventi di emergenza nel focolaio e sul territorio;
- attua e coordina le procedure e le modalità operative intese al trasferimento degli animali morti e dei materiali contaminati dall'azienda infetta verso i luoghi scelti per la loro distruzione o risanamento;
- cura gli aspetti amministrativi connessi al reperimento e all'impiego delle persone, dei mezzi e delle attrezzature necessarie;
- provvede alla stima del valore degli animali abbattuti, dei materiali e di tutto ciò che è suscettibile di indennizzo e cura la predisposizione delle relative procedure;
- raccoglie ed aggiorna i dati epidemiologici nei focolai;
- attua le disposizioni sulle vaccinazioni di emergenza;
- assicura il supporto tecnico e operativo all'UCREE;
- tiene i contatti con le Amministrazioni pubbliche, con la Forza Pubblica e con gli altri servizi civili;

- provvede alla notifica degli atti e dei decreti di Polizia Veterinaria agli interessati.

## **11. La comunicazione nelle emergenze**

L'OMS fornisce delle linee guida per la comunicazione in caso di emergenza (WHO Guideline for Emergency Risk Communication (ERC) policy and practice).

Secondo l'OMS la comunicazione è parte integrante di qualsiasi risposta di emergenza. È lo scambio in tempo reale di informazioni, consigli e opinioni tra esperti, leader della comunità, o funzionari e le persone a rischio. Nel corso di emergenze, un'efficace comunicazione del rischio permette alle persone più a rischio di comprendere e adottare un comportamento protettivo. Permette alle autorità e agli esperti di ascoltare e di rispondere alle preoccupazioni e alle esigenze delle persone in modo che la loro consulenza sia pertinente, affidabile e accettabile.

Durante le emergenze sanitarie, le persone devono sapere quali sono i rischi per la salute e quali azioni possono intraprendere per proteggere la loro salute e la loro vita. Informazioni accurate fornite tempestivamente consentono alle persone di fare scelte e di intraprendere azioni per proteggere se stesse, le loro famiglie e le comunità dai pericoli per la salute.

La comunicazione è una competenza prioritaria delle istituzioni, soprattutto in situazioni di emergenza.

È pertanto necessario che le unità di crisi elaborino un **piano di comunicazione in emergenza**, preferibilmente con il supporto di **esperti del settore**, che tenga conto almeno i seguenti punti:

- **gli obiettivi** (es. comunicazione del rischio, avvisi ai consumatori);
- **i responsabili** (es. addetto alla comunicazione con le istituzioni, con il pubblico, con i mezzi di informazione ecc.);
- **l'utente finale** (es. la popolazione, altre amministrazioni, organi di stampa);
- **i mezzi e gli strumenti** (es. comunicati stampa, social network, televisione, stampa ecc.), al fine di fornire una comunicazione quanto più possibile chiara e uniforme.

